



Regione Lombardia

Regione Lombardia - Giunta
DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE
VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI
AUTORIZZAZIONI E RISCHI INDUSTRIALI

Piazza Città di Lombardia n.1
20124 Milano

Tel 02 6765.4599
Fax 02 6765.7339

www.regione.lombardia.it
ambiente@pec.regione.lombardia.it

Alla

Provincia di Bergamo

Email: protocollo@pec.provincia.bergamo.it

Provincia di Brescia

Email: protocollo@pec.provincia.bs.it

Provincia di Como

Email: segreteria.generale@pec.provincia.como.it

Provincia di Cremona

Email: provincia.cremona@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Lecco

Email: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Provincia di Lodi

Email: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

Provincia di Mantova

Email: provinciadimantova@legalmail.it

Provincia di Milano

Email: protocollo@pec.provincia.milano.it

Provincia di Pavia

Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Provincia di Sondrio

Email: protocollo@cert.provincia.so.it

Provincia di Varese

Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Referente per l'istruttoria della pratica: ROBERTO ESPOSITO Tel. 02 6765.5458

Provincia di Monza Brianza
Email: provincia-mb@pec.provincia.mb.it

ARPA Sede Centrale
Email: arpa@pec.regione.lombardia.it

Spett.le ANCI Lombardia
Email: info@pec.anci.lombardia.it

Spett.le Assolombarda
Email: assolombarda@pec.assolombarda.it

Spett.le Confindustria Lombardia
Fax: 0286465533

Spett.le Confartigianato Lombardia
Email: info@confartigianato-lombardia.it

Spett.le Assosecco
Fax: 027750424

Spett.le CAA Coldiretti Lombardia
Email: caa.lombardia@pec.coldiretti.it

Spett.le CAA CIA Lombardia
Email: caacialombardia@cia.legalmail.it

Spett.le ConafApi Lombardia
Fax: 0266989749

Spett.le Confagricoltura Lombardia
Email: postcert@pec.confagricolturalombardia.it

Oggetto : chiarimenti in merito alle modalità di applicazione della normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera relativamente alle seguenti attività: impianti di combustione – cantieri di grandi opere – silos per materiali da costruzione - pulitintolavanderie.

Premessa

Alla luce dei quesiti pervenuti e delle modifiche normative intervenute è emersa la necessità di fornire alcuni chiarimenti ed indirizzi di carattere applicativo su diverse tematiche inerenti la normativa nazionale e regionale in materia di emissioni in atmosfera. In tal senso, nell'ambito dell'attività finalizzata a garantire l'uniforme attuazione della normativa in materia di emissioni svolta dalla scrivente Struttura di Regione Lombardia ai sensi della LR 24/2006 e sulla scorta di quanto condiviso sia al Tavolo di coordinamento con Province, ARPA e



Associazioni di categoria (seduta del 22 dicembre 2015), sia nell'ambito di specifici incontri rivolti al settore "lavanderie" (2 e 19 novembre 2015), con la presente nota si forniscono chiarimenti inerenti:

1. le modalità di determinazione della potenza complessiva degli impianti di combustione;
2. gli aspetti amministrativi concernenti le emissioni in atmosfera per quanto concerne l'attività di cantiere connessa alle 'Grandi opere';
3. gli aspetti amministrativi concernenti le emissioni in atmosfera per quanto concerne i silos per materiali da costruzione;
4. la validità dell'autorizzazione generale di cui alla dgr 23 dicembre 2004 - n. 7/20138 per le attività di "pulitintolavanderia"

Si invitano tutti i soggetti in indirizzo a dare massima diffusione della presente nota e delle indicazioni in essa contenute.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

LUCA ZUCHELLI



1. Chiarimenti in merito alle modalità di determinazione della potenza termica nominale degli impianti di combustione

Il chiarimento concerne le modalità di determinazione della potenza termica nominale degli impianti di combustione presenti in uno stabilimento, laddove ne siano presenti più di uno, tenuto conto sia delle diverse tipologie di impianti, che delle soglie definite dalla normativa nazionale per le attività cosiddette "scarsamente rilevanti".

Ricordato che i principali strumenti normativi che interessano il settore in argomento sono costituiti – a livello nazionale – dalla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e s.m.i., e più nello specifico nell'articolo 272 c.1 (attività in deroga), e a livello regionale dalla dgr 3934 "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale", si fa presente quanto segue:

La DGR 3934/2012 – il cui obiettivo principale, va ricordato, è quello di fornire i criteri tecnici di installazione ed esercizio degli impianti di produzione di energia (ivi inclusi i valori limite) per gli impianti soggetti ad autorizzazione e non tanto definire i principi "amministrativi" secondo cui valutare l'assoggettabilità degli impianti ai vari regimi autorizzativi - prevede che "(...) *ai fini della sola valutazione dell'assoggettamento ad autorizzazione alle emissioni in atmosfera ...la potenza termica nominale dell'impianto energetico è la somma della potenza termica dei singoli generatori (...)*"

L'art. 272 c.1 del d.lgs 152/2006 e s.m.i. prevede altresì che "*al fine di stabilire...le potenze termiche nominali indicate nella parte I dell'allegato IV si deve considerare l'insieme degli impianti e delle attività che, nello stabilimento, ricadono in ciascuna categoria presente nell'elenco*" e successivamente "*se in uno stabilimento sono presenti sia impianti o attività inclusi nell'elenco della parte I dell'allegato IV, sia impianti o attività non inclusi nell'elenco, l'autorizzazione considera solo quelli esclusi*".

La definizione della dgr 3934/2012 si pone l'obiettivo generale di specificare che oggetto dell'autorizzazione è lo '*stabilimento*' e quindi, ai fini dell'assoggettamento ad autorizzazione o meno, vanno considerati tutti gli impianti presenti all'interno dello stesso, sommando le rispettive potenze, fermo restando quanto stabilito dalla normativa statale in merito ai criteri con cui le potenze degli impianti (generatori) devono essere sommate. Pertanto le potenzialità degli impianti di combustione andranno sommate secondo le logiche previste dall'art. 272 c.1, ossia secondo le categorie individuate nell'elenco di cui alla parte I dell'all. IV alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e s.m.i., e l'autorizzazione includerà solo gli impianti non esclusi ai sensi del citato comma (fermo restando l'opportunità che questi vengano richiamati nell'autorizzazione).

In tal senso, a titolo esemplificativo laddove in uno stabilimento sono presenti:

- Una o più caldaie a metano (*lettera dd* del sopra citato allegato), la cui potenza complessiva supera le soglie "autorizzativa" (3 MWt)
- Uno o più motori di cogenerazione a metano (*lettera gg*), la cui potenza complessiva è inferiore alla soglia "autorizzativa" (3 Mwt), oggetto dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del d.lgs 152/06 e s.m.i. – e delle relative prescrizioni tecnico-gestionali - sono le caldaie. Ciò non toglie che la presenza dei motori possa essere richiamata nell'atto autorizzativo.

Per quanto concerne le attività scarsamente rilevanti, rilevato che la normativa statale (art.271 commi 3 e 4) rimanda ai piani e programmi regionali la possibilità di stabilire "*appositi valori limite di emissioni e prescrizioni, anche inerenti le condizioni di costruzione o di esercizio e i combustibili utilizzati*", si precisa che - ad oggi - Regione Lombardia ha fissato, per tali attività, i soli criteri di installazione riportati al paragrafo 4 della dgr 3934/2012.

Infine si ricorda che, secondo quanto riportato nella già citata dgr 3934/2012, ai fini del calcolo della potenza complessiva si escludono i generatori di riserva/emergenza, utilizzati solo in sostituzione di altri generatori.



2. Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi concernenti le emissioni in atmosfera per quanto concerne l'attività di cantiere connessa alle 'Grandi opere'

Si tratta dei progetti di cui alla L.n.443/2001 concernenti insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale (cosiddette "Grandi opere"), approvati mediante autorizzazione del CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) ai sensi del d.lgs 163/2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Il chiarimento concerne l'assoggettamento, o meno, dell'attività di cantiere finalizzata alla realizzazione dell'opera alle disposizioni della Parte Quinta del d.lgs 152/06 ed eventualmente del DPR 59/2013, tenuto conto dei procedimenti autorizzativi che interessano l'intera opera/progetto.

A tal riguardo si fa anzitutto presente che, come precisato all' art. 166 del menzionato d.lgs 163/2006, 'l'approvazione del progetto definitivo, adottata con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il CIPE sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato'; da ciò deriva che anche le attività di cantiere funzionali alla realizzazione delle opere e previste dal progetto siano disciplinate nell'atto autorizzativo emanato dal CIPE (solitamente una delibera).

Inoltre considerato che il procedimento di rilascio della delibera autorizzativa da parte del CIPE prevede la partecipazione, sia in fase di valutazione del progetto preliminare, che di quello definitivo, di tutte le "amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni di ogni genere e tipo" (ivi incluse quelle preposte alla tutela dell'ambiente), si ritiene che anche le autorizzazioni/nulla osta di carattere ambientale (eventualmente integrati anche nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale cui possono essere sottoposte le opere in oggetto) siano da considerarsi sostituite dalla delibera del CIPE.

Tali delibere contengono infatti prescrizioni o indicazioni espressamente finalizzate alla limitazione degli impatti nella fase di cantiere e possono prevedere un "tavolo di monitoraggio" ambientale (solitamente, per i progetti sottoposti a VIA) cui partecipano tutte le autorità preposte alla tutela dell'ambiente, volto a monitorare, nel tempo, l'attuazione delle prescrizioni contenute nella delibera stessa.

Per quanto detto si ritiene che le attività di cantiere finalizzate alla realizzazione di opere il cui progetto è stato approvato con provvedimento del CIPE – che sostituisce ogni ulteriore autorizzazione – non debbano essere assoggettate alle procedure autorizzative previste dalla parte Quinta al d.lgs 152/06, né di conseguenze all'autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al DPR 59/2013.

In Regione Lombardia, a supporto delle autorità/enti coinvolte nel procedimento di valutazione dei progetti di "grande opere" si ricorda infine che, ai fini dell'espressione dei relativi pareri inerenti, in particolare, la tutela dell'inquinamento atmosferico derivante dalle attività di cantiere, al fine di individuare le prescrizioni da inserire nella delibera del CIPE, si potrà fare riferimento alle indicazioni contenute nei provvedimenti di seguito indicati, tenuto conto delle specifiche attività previste nel progetto:

- allegati 6 alla dgr 196/2005 "attività di betonaggio e/o produzione di conglomerati cementizi"
- allegato 8 alla dgr 196/05 "attività di trattamento e stoccaggio materiali inerti"
- allegato 9 alla dgr 196/05 "impianti per la produzione di conglomerati bituminosi"

Più in generale al fine di limitare le emissioni di polveri diffuse provenienti da attività di produzione, manipolazione, trasposto, carico/scarico e stoccaggio di materiale polverulenti, si potrà fare riferimento anche a quanto previsto dall'allegato V alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 o ad ulteriori indirizzi tecnici forniti a livello regionale.



3. Chiarimenti in merito agli aspetti amministrativi concernenti le emissioni in atmosfera per quanto concerne i silos per materiali da costruzione

Il punto m) dell'elenco degli impianti e delle attività di cui all'articolo 272 c.1 del D.Lgs 152/06 e smi (allegato IV, Parte V), individua tra le attività cosiddette "ad inquinamento scarsamente rilevante" dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico, i "silos per materiali da costruzione ad esclusione di quelli asserviti ad altri impianti".

Fermo restando l'inserimento tra le attività ad inquinamento scarsamente rilevante dei soli silos di materiale da costruzione (poiché caratterizzati da emissioni quantitativamente e qualitativamente poco significative), è emersa la necessità di chiarire come inquadrare, ai fini autorizzativi, i silos "asserviti ad altri impianti".

Al riguardo si ritiene utile valutare l'eventuale presenza e la significatività delle emissioni derivanti dall'impianto cui i silos sono asserviti; in tal senso, qualora gli impianti cui sono asserviti i silos non abbiano emissioni (e pertanto non siano da assoggettare alle disposizioni di cui alla Parte Quinta del d.lgs 152/06) o rientrino anch'essi nell'ambito delle attività di cui all'art. 272 c.1, si ritiene che i "silos di materiale da costruzione" debbano considerarsi attività ad inquinamento scarsamente rilevante, ancorché asserviti ad altri impianti (ricadenti nelle casistiche sopra esposte).

Laddove gli impianti cui sono asserviti i silos rientrano nelle logiche autorizzative di cui agli art. 272 c.2 o 269, i silos dovranno essere valutati nell'ambito di tali procedimenti prevedendo - se ritenuto necessario - eventuali accorgimenti di tipo tecnico-gestionale.

Resta fermo – sulla base di quanto portato ai punti 1 e 2 – che qualora queste attività siano già disciplinate da altri provvedimenti autorizzativi che contengono previsioni volte alla disciplina delle emissioni in atmosfera (ad es. delibere del CIPE per le 'grandi opere'), non debbano attivarsi le procedure di cui alla parte quinta del d.lgs 152/06 (né relativamente alla comunicazione per le attività di cui all'art. 272 c.1, né relativamente alle autorizzazioni di cui agli artt. 269 3 272 c.2 e 3), come meglio specificato al punto 2 della presente nota.

4. La validità dell'autorizzazione generale di cui alla dgr 23 dicembre 2004 - n. 7/20138 per le attività di "pulitintolavanderia"

In relazione ai diversi quesiti pervenuti in merito alla validità dell'autorizzazione in via generale adottata da Regione Lombardia con **dgr 23 dicembre 2004 - n. 7/20138** per gli impianti a ciclo chiuso di pulizia a secco di tessuti e di pellami, escluse le pellicce, e impianti di pulitintolavanderia a ciclo chiuso (di seguito, sinteticamente, "pulitintolavanderie"), alla luce anche delle modifiche apportate dal d.lgs 128/2010 alla Parte Quinta del d.lgs 152/06 e smi, si precisa quanto segue.

La citata dgr 20138/2004 fa riferimento al DM 16 gennaio 2004, n. 44 di recepimento della direttiva 99/13/CE sui COV (oggi il DM è confluito nell'art. 275 del d.lgs 152/06) che all'art.9 prevedeva per tali fattispecie il rilascio da parte delle Regioni di "autorizzazioni di carattere generale"; l'autorizzazione non faceva, viceversa, riferimento alle autorizzazioni per le attività cosiddette "a Ridotto Inquinamento Atmosferico (RIA)" previste all'epoca dal DPR 25 luglio 1991 e disciplinate in Lombardia dalla dgr D.G.R. n. 2663 del 15/12/2000. Da ciò ne deriva che la durata e le logiche dell'autorizzazione generale di cui alla dgr 20138/2004 per le pulitintolavanderie non sono automaticamente riconducibili a quanto previsto dalle autorizzazioni generali emanate per le attività RIA (oggi "attività in deroga" ai sensi dell'art. 272 c.2 e 3 del d.lgs 152/06), anche in seguito alla modifica apportata allo stesso d.lgs 152/06 dal d.lgs 128/2010 che ha successivamente inserito tra le attività in deroga di cui all'art. 272 c.2 e 3 anche gli "impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso" (allegato IV – parte II – lettera mm).

Fermo restando che – a seguito di tale intervento normativo - discende che le Regioni, ivi inclusa la Lombardia, debbano provvedere alla emanazione dell'autorizzazione generale per tali attività secondo i criteri e le tempistiche previsti dallo stesso art. 272 c.3, si ritiene che, la sopra richiamata dgr 20138/2004 possa ritenersi valida fino all'emanazione della nuova autorizzazione generale da parte di Regione Lombardia, ovvero del Ministero, ai sensi di quanto previsto dallo stesso art. 272 c.3.

Al riguardo si precisa inoltre che, Regione Lombardia – che con la dgr del 30 dicembre 2008, n. 8832 e smi ha già emanato l'autorizzazione generale per tutte le attività in deroga previste dall'allegato IV parte II - si è attivata, avviando i lavori per l'aggiornamento della stessa ai fini di includere l'allegato tecnico dedicato agli

“impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso” che andrà a sostituire l'esistente autorizzazione di cui alla dgr 20138/2004.

Per quanto detto si ritiene, quindi, che l'autorizzazione generale prevista dalla dgr 20138/2004, fino all'emanazione del nuovo allegato per le attività di pulitintolavanderia, sia ancora valida e che i Gestori di tali attività dovranno presentare la domanda di adesione alla nuova autorizzazione generale predisposta da Regione Lombardia nei modi e nei tempi previsti dall'allegato tecnico di prossima

